



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 marzo 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della FUEL TRADING Srl, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

- per la FUEL TRADING Srl, Tommaso Nicola Grasso;
- per la FILCAMS CGIL, Alfredo Magnifico, munito di delega;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Alfredo Magnifico, munito di delega;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Lombardia e Campania, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la FUEL TRADING Srl, con sede legale in Benevento, svolge attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, con un organico pari a n. 12 lavoratori – inquadrati ai fini previdenziali nel settore terziario - a cui applica il C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi;
- con verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 21.12.11, le parti hanno concordato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per la durata di 1 mese, con termine al 31.12.11, ed hanno convenuto, altresì, la presentazione da parte della Società di un' ulteriore istanza al fine di ottenere la Cig in deroga per l'anno 2012;
- a tal fine e visto che detto intervento di integrazione salariale è stato indispensabile, ma non sufficiente, a far fronte alla situazione di crisi in cui versa la Società, quest'ultima - nota prot. n. 32/0002150/MA003.A001 del 26.01.2012, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto;
- pertanto, con successiva nota prot. n. 32/0005348/MA003.A001 del 05.03.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali..

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La FUEL TRADING Srl, presenterà istanza di **CIG in deroga**, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un numero massimo di 12 lavoratori – pari all'intero organico aziendale - così ripartiti:
 - a. n. 11 occupati nella Regione Campania;
 - b. n. 1 occupato nella Regione Lombardia (part-time al 50%).
2. La CIG troverà applicazione con una riduzione dell'orario di lavoro massima del 75%, fermo restando il criterio della rotazione tra i lavoratori coinvolti.
3. Le Parti convengono, altresì, di incontrarsi a livello territoriale, su richiesta delle OO.SS., per la verifica dell'andamento della CIG e del piano di gestione degli esuberi.
4. Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile,



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI